

## Verbale di accordo

Il giorno 21 giugno 2019 alle ore 15:00 in Roma

Si sono incontrati

la FARNESE PNEUMATICI SpA con sede in Strada Provinciale Vetrallese Km. 0,200 cap 01019 Vetralla (VT), CF. 01407590569, rappresentata dal Dott. Giulio Ottaviani, giusta delega in atti, assistito dal Consulente del Lavoro Alessandro Falco;

e

L'Organizzazione sindacale FILCAMS-CGIL NAZIONALE nella persona del Segretario Sig. Andrea Montagni;  
L'Organizzazione sindacale FISASCAT-CISL NAZIONALE nella persona del Segretario Sig. Marco De Murtas;  
L'Organizzazione sindacale FISASCAT-CISL Territoriale nella persona del Segretario Sig. Aldo Pascucci;  
L'Organizzazione sindacale UILTUCS Territoriale, nella persona della Segretaria Sig.ra Elvira Fatiganti;

### Premesso che

- 1) In data odierna, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata esperita la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Società FARNESE PNEUMATICI Spa con un accordo che prevede quale unico criterio la non opposizione al licenziamento da parte dei dipendenti interessati;
- 2) Che nell'accordo di cui al punto 1) è stato anche previsto il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria per crisi aziendale per cessazione attività ai sensi dell'art 44 del DL 109/2018 per 12 mesi dal 1° luglio 2019;
- 3) Che le parti hanno voluto disciplinare, con il presente accordo integrativo, le ulteriori clausole contrattuali che sono state condivise durante la consultazione in sede amministrativa;


Tanto premesso, le parti convengono quanto segue

- 1) I lavoratori che intendono aderire al licenziamento con il principio esclusivo della non opposizione, così come previsto nell'accordo siglato in data odierna presso il Ministero del Lavoro, ne daranno comunicazione all'azienda entro e non oltre il giorno 24/06/2019, e riceveranno un



Incentivo all'esodo individuale di €. 5.040,00 lordi.



- 2 la Farnese Pneumatici Spa provvederà a richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria per 12 mesi, con effetto dal 1/07/2019 e così come previsto dallo specifico accordo redatto in data odierna presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i soli dipendenti che non avranno accettato il licenziamento non oppositivo con effetto 1° Luglio 2019;
- 3 La cassa Integrazione sarà utilizzata mediante sospensione fino a zero ore dei lavoratori interessati con il sistema della rotazione per profili fungibili ed in riferimento alle esigenze tecnico produttive.
- 4 Le parti concordano che durante il periodo di CIGS i lavoratori che intenderanno interrompere il rapporto di lavoro potranno essere licenziati su base volontaria "non oppositiva" senza ricevere l'incentivazione all'esodo di cui al punto 1;
- 5 I lavoratori che abbiano aderito al licenziamento collettivo nei termini e modalità di cui al punto 1) e che, su richiesta dell'azienda, previa preventiva accettazione, debbano proseguire il rapporto di lavoro per l'esecuzione dell'attività liquidatoria, riceveranno l'incentivo di cui al punto 1 al momento dell'effettivo licenziamento, sia esso collettivo o individuale e/o plurimo individuale;
- 6 In caso di mancata autorizzazione Ministeriale della concessione della Cassa Integrazione Straordinaria:
  - a. il periodo intercorrente tra il 1° Luglio 2019 e l'eventuale provvedimento di diniego sarà retribuito nei limiti dell'indennità di preavviso dovuto per il licenziamento e previsto dal CCNL. Qualora la durata del precedente periodo sarà superiore a quella del dovuto preavviso, il lavoratore sarà retribuito, per i giorni eccedenti, con l'incentivazione di cui al punto 1 e sino a concorrenza massima dell'importo di €. 5.040,00 lordi;
  - b. il periodo di cui al punto a. non sarà utile ai fini della maturazione di tutti gli istituti contrattuali diretti e indiretti e differiti;
  - c. nel caso di mancata di autorizzazione, la Farnese Pneumatici Spa recederà con effetto immediato dal rapporto di lavoro con il personale per il quale è stata richiesta la CIGS non autorizzata. Tali licenziamenti saranno da considerare parte della procedura di licenziamento collettivo e l'azienda corrisponderà a ciascun dipendente licenziato l'eventuale differenza tra la somma lorda di €. 5.040,00 e quanto riconosciuto a copertura delle assenze dal lavoro non coperte dal preavviso;
  - d. l'incentivazione all'esodo è riconosciuta :



- i. secondo i criteri sanciti dall'art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 173 del 30 maggio 1988 convertito con modificazioni nella Legge n. 291 del 26 luglio 1988, quale bonus extraliquidazione in aggiunta al T.F.R. (ex art. 17 co. 1 lettera a del DPR 917/86);
- ii. e sarà erogata, al netto delle ritenute fiscali, unitamente all'indennità sostitutiva del preavviso ed alle altre competenze di fine rapporto maturate nel periodo post-concordato, entro il termine del 15 luglio 2019, ovvero entro i 5 giorni seguenti alla comunicazione a Farnese dell'autorizzazione del Tribunale se successiva, nell'ambito di una conciliazione individuale, ai sensi degli artt. 2113, 4° comma, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 legge 11.8.1973 n. 533 e dalla legge 183/10, artt. 410- 411 c.p.c., che preveda l'espressa accettazione del licenziamento con rinuncia alla relativa impugnativa;

In considerazione di quanto convenuto e concordato, le Parti dichiarano quanto segue:

- a) le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi vizio delle comunicazioni previste dall'art. 4 della legge 223/1991, nonché della procedura, è sanato dalla sottoscrizione del presente accordo e di quello Ministeriale, incluso l'errore dell'esposizione della forza lavoro nella comunicazione del 2 maggio 2019 che includeva nei dipendenti a tempo indeterminato anche l'unico lavoratore a termine con scadenza del contratto prevista il 7 settembre 2019, nonché l'elenco del personale indicato nelle premesse dei verbali di mancato accordo.
- b) Il presente accordo è sospensivamente condizionato alla eventuale autorizzazione del Tribunale ex art. 161, VII co., L.F., che la società si obbliga a richiedere entro 7 giorni dalla data odierna. In caso di diniego dell'autorizzazione il presente accordo resterà definitivamente improduttivo di effetti e si intenderà consensualmente risolto, senza che ciò possa dare luogo a pretese risarcitorie.
- c) Le parti firmatarie si danno atto che, nell'ipotesi in cui, alla fine del periodo di cassa integrazione straordinaria sarà avviata una procedura di licenziamento collettivo per recedere dai residui rapporti di lavoro, la relativa consultazione sindacale ex art 4 della legge 223/91 sarà esperita il giorno stesso della relativa convocazione con la stipula di un accordo che preveda il licenziamento di tutto il personale interessato senza la corresponsione di alcuna incentivazione all'esodo o qualsivoglia forma di retribuzione integrativa o sostitutiva eccezion fatta per l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso come previsto dal CCNL in vigore.



Letto, Confermato e Sottoscritto

Le OO.SS

FILCAMS-CGIL NAZIONALE

Andrea Montagni *Andrea Montagni*

FISASCAT-CISL NAZIONALE

Mario De Murtas *Mario De Murtas*

FISASCAT-CISL TERRITORIALE

Aldo Pascucci *Aldo Pascucci*

PER LA

UILTUCS NAZIONALE

Elvira Fatiganti *Elvira Fatiganti*

FARNESE PNEUMATICI SpA

Dott. Giulio Ottaviani *Giulio Ottaviani*

Cali Alessandro Falco *Alessandro Falco*